

CONTRATTO

per

Affidamento del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 23/05/2022. Lotto 1 "Foresteria Pertini".

- CIG n. 9250390F4D -

TRA

il **COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI** con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F: CCLRFL66T28A053R), dirigente del "Servizio sociale amministrativo", nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi sociali, Viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Firenze;

E

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS (di seguito: "Fondazione Caritas") con sede legale in Firenze, Via de' Pucci 2, CAP 50122, con C.F. 94043850489, n. repertorio economico amministrativo FI-562069, nella persona del legale rappresentante dott. Vincenzo Lucchetti (CF: LCCVCN47E13G508R), nato a Petilia Policastro (CZ) il giorno 13/05/1947, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale della fondazione sopra indicata;

PREMESSO

- che, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal significativo afflusso in Italia di cittadini ucraini, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto in data 23/05/2022 un “accordo di collaborazione” ex art. 15 della L. 241/1990, con il quale la stessa Prefettura ha affidato al Comune di Firenze la realizzazione e gestione in strutture proprie di uno o più centri di accoglienza straordinari (cosiddetti “CAS”) previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 142/2015 e ss.mm.ii, finalizzati all’accoglienza di persone in fuga dal conflitto, con scadenza fissata per il 30/11/2022;

- che sono state individuate come idonee a tale scopo le strutture comunali denominate “Foresteria Pertini”, sita in Firenze, via Tagliamento n. 2 e “Palazzina dell’orologio”, sita in Firenze, viale Corsica n. 10-12;

- che, nelle more di sottoscrizione del citato accordo, con note prot. nn. 126454/2022, 126420/2022 e 126469/2022 il Dirigente del “Servizio sociale amministrativo” ha avviato una consultazione con “Fondazione Solidarietà Caritas onlus” e “CO&SO – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale” (di seguito: “CO&SO”), in quanto, essendo già rispettivamente assegnatari delle strutture comunali “Foresterie Pertini” e “Palazzina dell’orologio” per l’esecuzione di altri servizi, soggetti i più idonei a predisporre in tempi estremamente rapidi dei progetti organizzativi e gestionali per la realizzazione dei CAS per l’accoglienza dei profughi ucraini presso tali strutture;

- che ciascuno dei soggetti in questione ha elaborato un progetto organizzativo e gestionale del servizio di prima accoglienza da eseguirsi presso le strutture detenute, rispetto ai quali la Prefettura UTG di Firenze si è pronunciata più volte, evidenziando le necessità di adeguamento delle proposte al fine di renderle

congruenti alle esigenze di tale ente e alle finalità e prescrizioni contenute nel

citato accordo di collaborazione;

- che, a seguito di tale ampia interlocuzione, con note prot. nn. 182652 e 182661

del 26/05/2022, la Prefettura UTG di Firenze si è definitivamente espressa su tali

progetti;

- che, in considerazione del carattere di estrema urgenza dell'attivazione delle

strutture di accoglienza, in data 26/05/2022 è stata avviata una procedura negoziata

senza previa pubblicazione di bando di gara, da tenersi sulla piattaforma telematica

START, articolata in due lotti (lotto 1 Foresteria Pertini - CIG: 9250390F4D; lotto

2 Palazzina dell'orologio – CIG: 92503931CB), a cui sono stati invitati gli operatori

economici sopra menzionati;

- che è stato prescelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e

4 del D. Lgs 50/2016, essendo il progetto gestionale delle strutture già concordato

tra il Comune di Firenze, la Prefettura – UTG di Firenze e gli operatori economici;

- che entro il termine ultimo di ricezione delle offerte e in conformità alle

indicazioni contenute nelle lettere-invito, l'operatore economico Fondazione

Caritas ha presentato un'offerta per il lotto 1 (Foresteria Pertini);

- che con determinazione dirigenziale n. DD/2022/03850 del 31/05/2022 è stato

aggiudicato alla Fondazione Caritas il lotto 1 (Foresteria Pertini) del servizio di

prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto per un importo

complessivo di € 613.065,00 (IVA esclusa), sulla base di una durata del servizio

inizialmente stimata in 185 giorni;

- che con nota acquisita al protocollo generale n. 189701 del 01/06/2022 è stata

data comunicazione dell'aggiudicazione all'operatore economico;

- che in data 1/06/2022 è stato avviato il servizio di prima accoglienza dei cittadini

ucraini nella struttura Foresteria Pertini;

- che, dalle verifiche effettuate d'ufficio, la Fondazione Caritas risulta in possesso

dei requisiti di moralità e idoneità professionale di cui all'artt. 80 del D. Lgs.

50/2016 ss.mm.ii;

- che, conformemente all'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata negli appalti pubblici firmata tra la competente

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e il Comune di Firenze in

data 10/10/2019, è stata richiesta l'informazione antimafia tramite la banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia con richiesta del 23/02/2022 prot.

n. PR_FIUTG_Ingresso_0031028_20220223;

- che, essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92 co. 2 del D. Lgs

159/2011, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.

Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze

secondo quanto ivi previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la

dichiarano parte integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e

documenti di seguito richiamati, menzionati o allegati,

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto

Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra

rappresentato ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'operatore

economico Fondazione Solidarietà Caritas onlus (di seguito, anche: appaltatore),

che come sopra rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 23/05/2022 - Lotto 1 “Foresteria Pertini” (di seguito: “lotto 1 del servizio di prima accoglienza per cittadini ucraini”), per una capienza massima di 100 posti e per il periodo intercorrente dal 1/06/2022 (data di avvio del servizio) al termine finale di conclusione previsto per il giorno 30/11/2022 (CIG: 9250390F4D).

Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze del 23/05/2022;
- lettera di invito [ALL. 1];
- intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
- progetto organizzativo e gestionale di massima concordato con la Prefettura – UTG di Firenze;
- nota di riscontro della Prefettura – UTG di Firenze prot. n. 182661 del 26/05/2022;
- offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 2];

- piano dettagliato di interventi di manutenzione ordinaria;

La Fondazione Solidarietà Caritas onlus dichiara di impegnarsi a rispettare l'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, di cui accetta espressamente il contenuto con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2 lett. c) e 5 co. 1 lett. a) e b).

L'appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria della struttura "Foresteria Pertini" con riferimento alle voci presenti e/o applicabili del piano dettagliato di interventi.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

La durata del contratto decorre dal giorno 1/06/2022, data di avvio anticipato del servizio, al termine finale del giorno 30/11/2022, per un totale di 183 giorni.

Art. 4 – Corrispettivi, modalità di pagamento e valore globale del lotto

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio corrisponde a:

- € 29,30 oltre IVA, se dovuta, *pro capite pro die*, per presenze fino a 50 ospiti;
- € 28,99 oltre IVA, se dovuta, *pro capite pro die*, per presenze oltre i 50 ospiti.

A tale importo vanno aggiunti i rimborsi (non soggetti a IVA) per le seguenti prestazioni, ove effettivamente rese, dal valore complessivo stimato in € 61.400,00:

- *Kit di ingresso* - € 300,00 *pro capite*;
- *Scheda telefonica* - € 5,00 *pro capite*;
- *Pocket money* - € 2,50 *pro capite pro die*;

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo per il servizio è versato con cadenza bimestrale, previa erogazione delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di Firenze in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a seguito di inserimento dei dati necessari sul Portale Immigrazione.

Il massimo nel periodo ammonta a € 607.267,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta, (di cui € 530.517,00 per le prestazioni principali del servizio e € 76.750,00 per i rimborsi delle prestazioni accessorie).

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il relativo codice identificativo gara.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'appaltatore, che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 6 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

L'appaltatore ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione dei competenti uffici del Comune di Firenze.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento contrattuale.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salvo quanto disposto all'art. 106 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in questione, ha facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con nota prot. n. 234471 del 7/07/2022 è stato nominato il seguente responsabile del trattamento dei dati personali, che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:

- la persona fisica dott. Vincenzo Lucchetti, legale rappresentante della Fondazione Caritas.

Art. 9 - Responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore è tenuto ad osservare la normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

L'appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di "datore di lavoro" del proprio personale, a qualunque titolo impiegato, e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, adotta tutte le misure necessarie di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Nel caso del servizio di cui al presente contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti impreveduti che dovessero intervenire, le parti si impegnano a provvedere all'elaborazione del DUVRI.

Art. 10 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a cose e persone, ivi incluso il proprio personale a qualunque titolo impiegato, che si verificano nell'esecuzione del presente contratto e, in generale, per la durata dell'affidamento.

L'appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo personale o ai suoi beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati dal proprio personale nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre

che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs.

101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine, la Fondazione Caritas ha stipulato la polizza assicurativa RCT/RCO n.

50 32492KY con Sara assicurazioni SPA

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze da

qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di

quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative

direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 11 – Penali

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni

derivanti dal presente contratto, applica una penale di importo commisurato alla

gravità dell'inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del

maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. Nelle ipotesi di

sopravvenuta informazione antimafia interdittiva e di stipula del presente contratto

ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. 159/2011, il Comune di Firenze applica a

carico dell'impresa una penale nella misura del 15% del valore globale del

contratto, comprensivo di eventuali proroghe.

Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici

competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che danno luogo

all'applicazione delle penali con PEC indirizzata al legale rappresentante

dell'appaltatore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal

ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Comune di Firenze applica la penale se ritiene le deduzioni infondate, se non

siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stessa non siano state

presentate entro il termine.

Qualora la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell'arco di trenta giorni, l'importo previsto a titolo di penale è raddoppiato.

Il Comune di Firenze ha altresì facoltà di richiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del disservizio.

Gli importi addebitati a titolo di penale sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'appaltatore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 2013", a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, ai sensi del D.P.R. 62/2013;

b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

c) Comunicazione della informazione antimafia interdittiva di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, ferma restando l'applicazione della penale prevista all'articolo 11 del presente contratto;

d) Grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;

e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;

f) Applicazione di misura cautelare o disposizione di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 317; 318; 319bis; 319ter; 319quater; 320; 322; 322bis; 346bis; 353; 353bis del codice penale nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti;

g) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 5 del presente regolamento contrattuale;

h) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;

i) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;

j) Applicazione di penali per un ammontare pari o superiore al 15% dell'importo complessivo del contratto;

k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

m) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;

n) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;

o) DURC non regolare per due volte consecutive;

p) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune di Firenze.

Art. 13 – Recesso

Fatto salvo l'art. 109 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di

almeno trenta giorni, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto, al netto di eventuali penali.

Il Comune di Firenze, qualora l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, richiede il risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le maggiori spese derivanti dalla eventuale riassegnazione del servizio.

Art. 14 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è formato e stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dichiara di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del D. Lgs. 117/2017, come da dichiarazione acquisita al protocollo generale del Comune di Firenze n. 258321 del 27/07/2022.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 29/07/2022

per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS

Il legale rappresentante Vincenzo Luchetti